



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

IL RETTORE

Decreto n. 2729

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i., in particolare l'art. 7 comma 3;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte rispettivamente nelle sedute del 22 luglio e 28 luglio 2014 ai fini dell'adozione del Regolamento per la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo attraverso lo scambio contestuale – art. 7, comma 3 ultimo periodo, della Legge del 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.

D E C R E T A

E' emanato il "Regolamento per la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo attraverso lo scambio contestuale" ai sensi dell'art. 7 comma 3 ultimo periodo, della Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i., secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Bari, 08.08.2014

IL RETTORE

f.to Prof. Antonio Felice URICCHIO

REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ INTERUNIVERSITARIA DI PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO ATTRAVERSO SCAMBIO CONTESTUALE

Art. 7 Comma 3, ultimo periodo, Legge del 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.

Art. 1

Ambiti di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la mobilità interuniversitaria contestuale di professori ordinari, professori associati confermati e ricercatori confermati ai sensi dell'art. 7 comma 3, ultimo periodo, della Legge del 30.12.2010 n. 240 e s.m.i che recita: *La mobilità interuniversitaria e' altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate.*

Art.2

Dichiarazione di disponibilità allo scambio

1. I professori e i ricercatori di cui all'art. 1 dichiarano la propria disponibilità allo scambio presentando istanza conforme alla modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Bari, di seguito *Ateneo*, intestata e inviata a entrambe le Università coinvolte nello scambio, allegando curriculum scientifico e didattico e ogni altro documento ritenuto utile.
2. Le istanze, corredate da documentazione e copia di un documento di riconoscimento, devono essere presentate all' *Ateneo* dagli interessati, preferibilmente tramite *PEC* all'indirizzo universitabari@pec.it, entro il 30 novembre di ogni anno.

Art.3

Valutazione delle dichiarazioni di disponibilità allo scambio da parte dei Dipartimenti

1. L'ufficio del personale competente acquisisce le istanze pervenute entro il termine di cui all'art. 2 e, verificata la regolarità formale delle stesse, le trasmette ai Dipartimenti indicati dagli istanti entro il successivo 31 dicembre.
2. Il Consiglio di Dipartimento, entro i successivi 60 giorni dal ricevimento delle istanze, valuta le istanze di scambio in base alle proprie esigenze didattiche, scientifiche e, ove richieste, assistenziali, verificandone le ricadute sulle attività didattiche e scientifiche dello stesso Dipartimento e in ogni caso tenendo conto:
 - della numerosità dei docenti e ricercatori del Settore Scientifico-Disciplinare dell'istante presenti nel Dipartimento;
 - del carico didattico sostenuto dai medesimi docenti e ricercatori e della sostenibilità dell'offerta formativa del Dipartimento;
 - della durata del servizio residuo del docente in entrata e/o in uscita prima del suo collocamento a riposo e della sua congruenza con la programmazione delle attività scientifiche, didattiche e ove presenti assistenziali del dipartimento, effettuata nell'osservanza della programmazione triennale di Ateneo.
3. Il Consiglio di Dipartimento si esprime altresì:
 - sul curriculum scientifico, didattico e, ove richiesta, sull'attività assistenziale dell'istante e sulla sua congruenza con le linee di ricerca del Dipartimento. Laddove nel Dipartimento non vi siano docenti o ricercatori del SSD interessato, la struttura può richiedere parere dei docenti dello stesso SSD presenti in altro Dipartimento o di altra Università;

- sull'attività didattica e scientifica eventualmente svolta nell'ambito di convenzioni di cui all'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010 stipulate con altri atenei;
 - sulla verifica di insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
4. Nell'eventualità che nello stesso Dipartimento il numero delle dichiarazioni di disponibilità allo scambio in entrata sia superiore a quello in uscita, il Consiglio di Dipartimento procede, sulla base dei criteri sopra indicati, alla valutazione della priorità ovvero alla valutazione comparativa in caso di soggetti interessati all'interscambio appartenenti allo stesso SSD.
 5. Nel caso in cui lo scambio contestuale non riguardi lo stesso Dipartimento, il Dipartimento che si esprime favorevolmente al trasferimento di un proprio docente o ricercatore in assenza di scambio con pari soggetto in entrata, deve prendere espressamente atto nella relativa delibera di Consiglio che non acquisirà personale per interscambio.
 6. La delibera del Consiglio di Dipartimento è assunta con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.
 7. Sulle delibere dei Dipartimenti, entro i successivi 15 giorni, esprime parere non vincolante il Consiglio di Scuola cui eventualmente afferisce il Dipartimento.

Art. 4

Approvazione definitiva dello scambio

1. Le operazioni di scambio, formalizzate a seguito delle deliberazioni delle strutture di didattica e di ricerca competenti, sono sottoposte all'acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di valutazione di Ateneo con riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti (numerosità, a livello di ateneo, dei docenti e ricercatori del Settore Scientifico-Disciplinare dell'istante; carico didattico sostenuto, a livello di ateneo, dai medesimi docenti e ricercatori) previsti dalla normativa vigenti in tema di sostenibilità dell'offerta formativa.
2. L'approvazione definitiva della proposta di scambio è deliberata dai rispettivi Organi di Governo delle Università interessate tenendo conto dei rispettivi riflessi in ordine a quanto evidenziato al comma 1, nonché, per quanto riguarda il Senato Accademico, anche del parere dei docenti del SSD interessato, ove non si siano già espressi ai sensi dell'art.3, comma 3 e, per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, della sostenibilità finanziaria.
3. Il procedimento di approvazione definitiva della proposta di interscambio deve concludersi entro il successivo 31 luglio.
4. Il trasferimento tramite scambio contestuale è disposto con provvedimento del Rettore e con effetto dal primo novembre successivo alla data del provvedimento ovvero da data anteriore in base alle esigenze didattiche e previo accordo con l'altra Università coinvolta nella procedura di scambio.

Art. 5

Norme transitorie e finali

1. In prima applicazione, le domande di scambio contestuale pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che non contengano tutti i dati necessari alla valutazione delle stesse, dovranno essere integrate con i dati mancanti ovvero potranno essere riformulate ai sensi dell'art.2 e saranno valutate secondo quanto previsto dal presente regolamento; per esse la data dell'eventuale trasferimento può decorrere dal primo novembre 2014 ovvero da data anteriore in base alle esigenze didattiche e previo accordo con l'altra Università coinvolta nella procedura di scambio.

- 2.** Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'emanazione del decreto rettorale ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.